

STATUTO

**FATEBENE FRATELLI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA MONSIGNOR
S.GOZZO 5

Numero REA: SR - 159105

Codice fiscale: 01934990894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" Al Rep. n. 113 Racc. n.98	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la Società	
	cooperativa	
	denominata	
	"FATEBENE FRATELLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice	
	civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società responsabilità	
	limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere	
	prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per	
	i soci	

	dissenziamenti.	
	TITOLO I	
	ATTIVITA'	
	Art. 3 (Scopo mutualistico) - La Cooperativa, conformemente	
	all'art. 1	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo	
	spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di	
	persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91 . La	
	Cooperativa	
	si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo	
	plurimo;	
	l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed	
	educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti	
	svantaggiati in	
	quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità	
	di lavoro	

	in attività a supporto.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche	
	per scopo	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e	
	professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può	
	svolgere la	
	propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprile	
	2001 n.	
	142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio	
	lavoratore	
	stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La	
	Cooperativa,	

	conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo	
	fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di	
	servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett.	
	a) della	
	legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono	
	alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi	
	principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci	
	e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve	
	cooperare	
	attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	

	nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante	
	il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei	
	fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale,	
	attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci -	
	l'autogestione	
	responsabile dell'impresa	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi	
	tramite la gestione in forma' associata dell'impresa che ne è	
	l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa	
	intende	
	perseguire un orientamento imprenditoriale teso al	
	coordinamento e	
	all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo	
	delle	
	esperienze consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Attività sociale)	

	Considerato lo scopo mutualistico della Societa', cosi' come	
	definito	
	all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi	
	dei soci	
	come piu' oltre determinati, la Cooperativa si propone:	
	a) svolgere direttamente e/o appalto o convenzione con enti	
	pubblici e	
	privati in genere, le seguenti attivita' socioassistenziali	
	e/o	
	educative:	
	- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini,	
	giovani,	
	anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze	
	madri ed in	
	generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e	
	sorveglianza e	
	di assistenza psicologica e morale;	
	- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali,	
	domiciliari	
	e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani,	
	minori	
	handicappati, tossicodipendenti, nonche' in tutti gli spazi	
	integrati	
	nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero,);	
	- attivita' varie volte alla prevenzione ed al superamento di	

	ogni forma	
	di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e	
	delle	
	quali possano usufruire anche persone con problemi psico-	
	fisici;	
	- ogni attivita` accessoria e complementare ai servizi	
	indicati	
	nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile;	
	- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai	
	minori;	
	- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di	
	servizi	
	sociali (comunita` alloggio, case-famiglia, centri	
	residenziali e semi	
	residenziali, centri di attivita` protetta, centri sociali,	
	case	
	albergo, centri diurni, centri per anziani, portatori di	
	handicap,	
	tossicodipendenti, minori in difficolta`, detenuti in fase	
	post	
	detentiva e famiglie di detenuti);	
	- organizzazione e gestione di servizi da articolare per	
	favorire	
	l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la	
	prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del	

	disagio	
	minorile e dell'abbandono scolastico;	
	- per favorire la socializzazione di individui portatori di	
	handicap o	
	di soggetti socialmente disadattati;	
	- per realizzare attivita` di sostegno didattico in orario	
	postscolastico;	
	- per realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano	
	conto delle	
	esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle	
	comunita` in	
	difficolta`;	
	- assistenza igienico-personale dei soggetti portatori di	
	handicap in	
	tutti i contesti educativi e sociali, nonche` l'attivita` di	
	tutoraggio	
	ed accompagnamento;	
	- assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'autorita`	
	giudiziaria;	
	- assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in	
	genere;	
	all'uopo la societa` potra` fornirsi di tutte le attrezzature	
	idonee e	
	necessarie per il conseguimento delle finalita` citate;	
	- intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di	

	detenuti,	
	vittime del delitto, di detenuti nella fase post	
	penitenziaria;	
	- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di	
	handicappati	
	fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase	
	post	
	penitenziaria;	
	- istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di	
	orientamento	
	scolastico e professionale, corsi formazione e aggiornamento	
	di	
	personale educativo;	
	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della	
	criminalita` minorile mediante la realizzazione di	
	servizi e di	
	interventi ed al sostegno di adolescenti e di giovani in	
	difficolta`;	
	- attivita` volte alla prevenzione ed al superamento di ogni	
	forma di	
	emarginazione;	
	- tutte le attivita` connesse e coerenti con quelle di cui ai	
	punti	
	precedenti;	
	- progettazione in ambito sociale;	

	TITOLO III soci	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo	
	stabilito dalla legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che,	
	secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale	
	categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al	
	loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere	

	al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene	
	fissa a dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione	
	e comunque	
	non superiore a 5 anni	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo	
	nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non	
	può	
	rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci	
	appartenenti alla	
	categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo	
	dei voti	
	spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di	
	cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice	
	civile. Oltre	
	che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il	
	socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	

	momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche	
	prima del termine fissato al momento della sua ammissione per	
	il	
	godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda	
	essere	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	

	socio	
	appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi	
	prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In	
	caso di	
	mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 5	
	giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione	
	di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	

	condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli	
	organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola	
	arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede	

	legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti,	
	delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione	
	di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura	
	degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori,	
	chi ha proposto può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i	
	soci con propria decisione.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto,	
	i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo	
	amministrativo:	
	• del capitale sottoscritto;	
	• della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di	
	istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapprezzo	
	eventualmente	
	determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione	
	del	
	bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi	
	sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha	
	effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da	

	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1 . per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il	
	socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla	
	Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni	
	dalla	
	ricezione Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	comunicazione	
	al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può	
	ricorrere all'arbitro con le modalità previste dal presente	

	statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli comunicazione al	
	socio, che	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	ricorrere	
	all'arbitro con le modalità previste dal presente statuto.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali	
	materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro, regolato	
	dal	
	presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente	
	delle quote interamente liberate ed eventualmente rivalutate.	
	La	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa	

	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende	
	anche il	
	rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice	
	civile. Il	
	pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio	
	stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota secondo le	
	disposizioni di	
	legge e del presente statuto. Nell'ipotesi di più eredi o	
	legatari essi,	
	entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello	
	tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di	
	tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	

	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed	
	e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale	
	penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al	
	rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra. Il socio che cessa	
	di far	
	parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei	

	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo	
	stesso	
	termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote aventi	
	valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. La quota	
	complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate	

	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o	
	prevista per legge. Le riserve indivisibili non possono essere	
	ripartite	
	tra i soci né durante la vita o all'atto dello scioglimento	
	della	
	Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli	
	Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in	
	parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni	
	previste per la domanda di ammissione. Il provvedimento che	
	concede o	
	nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	giorni	
	dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il	

	socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il	
	bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	

	Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota	
	integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle	
	condizioni previste dalla legge;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di	
	riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci	
	non	
	cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i	

	dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima	
	prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio,	
	può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI soci E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla	
	legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti	
	che uno o	

	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei	
	Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o dei revisori;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso	
	espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo	
	successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e),	

	oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso	
	espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d)	
	ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante	
	consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La	
	decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa	
	potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la	
	redazione di	
	un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	• l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le	
	risultanze	
	della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	

	conseguenti;	
	• l'indicazione dei soci consenzienti;	
	• l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli	
	stessi l'indicazione della loro contrarietà o astensione;	
	• la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti,	
	che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà	
	risultare con	
	chiarezza:	
	• l'argomento della decisione;	
	• il contenuto della decisione; il contenuto e le	
	risultanze della	
	decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali	
	entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla	
	società	
	apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del	
	documento	
	ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto	

	favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; 'la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta	
	elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente	
	articolo, se iscritto a libro soci da almeno tre mesi, e può	
	esprimere	
	un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei	
	voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno	
	essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni	
	dei soci.	

	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed	
	f) del	
	precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti	
	dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo	
	richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno» un dei	
	voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera	
	raccomandata A.R. (ovvero altro mezzo tale da assicurare ai	
	soci la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare), inviata	
	8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso	
	da quello della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti'o	
	rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli	
	Amministratori e	
	dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Per la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni vale	
	il	
	disposto di legge.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di	
	mano , salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa,	
	ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel	

	libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei	
	versamenti	
	delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica. ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno	
	avere un massimo di due voti.	
	I soci che, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	cooperatore o	
	sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come	
	disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in	
	bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal	
	Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore più	
	anziano, anche	
	non socio.	

	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi	
	dalla decisione dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione, ovvero da due o	
	più	
	Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da	
	esercitarsi a	
	maggioranza.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di	
	Consiglieri	
	variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta	
	in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza degli Amministratori	
	sono scelti	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai	
	soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per il tempo stabilito	
	all'atto	
	della nomina ovvero a tempo indeterminato sino a dimissioni o	

	revoca ed	
	è rieleggibile. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il	
	Vice presidente.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci	
	dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed 'esclusione dei	
	soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le	
	volte nelle quali / @ la materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le	
	adunanze	

	del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice	
	civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti	
	gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del	
	Collegio sindacale, l' Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fari ricorso alla decisione dei	

	soci e rimane	
	in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri	
	congiuntamente e/o disgiuntamente hanno la rappresentanza	
	della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente i	
	consiglieri congiuntamente e/o disgiuntamente perciò sono	
	autorizzati a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di	
	giurisdizione.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa	
	apposita	
	delibera del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri	
	congiuntamente e/o disgiuntamente potranno conferire speciali	
	procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri	
	oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 33 (Collegio Sindacale o Revisore)	
	La cooperativa può nominare un collegio sindacale e/o un	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri	
	effettivi e	
	due supplenti, eletti dai soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della	
	decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo	
	esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci e/o del Revisore è	
	determinata dalla	

	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata	
	del loro ufficio. Il Collegio Sindacale può esercitare anche il	
	controllo	
	contabile ed è quindi integralmente composto da revisori	
	contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	ART. 34	
	Qualsiasi controversia, riguardante diritti disponibili ed a	
	eccezione	
	di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovesse insorgere tra la società e i soci,	
	ovvero	
	fra i soci in relazione all'applicazione del presente Statuto	
	ed in	
	relazione alla validità delle delibere assembleari, nonché tra	
	gli	
	organi sociali o i loro componenti, saranno devolute al	
	giudizio di un	

	Arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti,	
	ed in caso di suo impedimento dal Presidente dell'Ordine degli	
	Avvocati,	
	della Circonscrizione dove ha sede la società, su istanza della	
	parte più	
	diligente, sentita la controparte.	
	L'Arbitro deciderà secondo equità, quale amichevole	
	compositore, coi più	
	ampi poteri. L'arbitro deciderà, invece, secondo diritto, con	
	lodo	
	impugnabile anche a norma del secondo comma dell'art. 829	
	C.P.C.,	
	quando per decidere abbia conosciuto di questioni non	
	compromettibili	
	ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla	
	validità delle	
	delibere.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. n.	
	5/2003.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed	
	eventualmente rivalutato; - al Fondo mutualistico per la	
	promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 1 della legge	
	31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la	
	A.R.L Cod Fis : Soc.	
	Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare	

	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di	
	una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di	
	fatto osservati.	
	E', pertanto, fatto divieto alla società:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e	
	mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	

	sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La società si obbliga, infine, a devolvere, in caso di suo	
	scioglimento	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme	
	di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519	
	si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	
	FIRMATO : RAMZI HARRABI,MARIALUISA SIRUGO NOTAIO (IMPRONTA DEL	
	SIGILLO)	

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3 - 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro
delle imprese.
imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante MUI, registrato a Noto il 04.02.2020 AL N. 1164